



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

### THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

#### COMMISSIONE STRUTTURE

**CATEGORIA:** NTC2008

**aaaa:** 2018

**nnnnn:** 113

**TITOLO:** Chiarimenti sul Decreto 02 marzo 2018 pubblicato sulla G U n° 81 del 08/04/2018

#### **Quesito:**

DOMANDA DEL 24.04.2018 Chiarimenti sul Decreto 02 marzo 2018 pubblicato sulla G U n° 81 del 08/04/2018 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto lgs 25novembre 2016 n° 222. Glossario Edilizia libera Nell'elenco è contenuto anche la voce n° 10 parapetto e ringhiera · In caso di riparazione sostituzione rinnovamento messa a norma. Per i parapetti, le norme antisismiche chiedono di progettare con un aumento del carico a spinta orizzontale, · progetto strutturale · certificazioni sulle saldature · certificazione del chimico di ancoraggio. · infine un collaudo da depositare in comune, tutti documenti riferiti ad una SCIA che descrive l'architettonico di riferimento. Se come, dall'elenco del glossario il parapetto e ringhiera passa e edilizia libera annullando la SCIA viene meno il riferimento architettonico ( condominio ) di collegamento o identificazione. Perdendo l'identificazione biunivoca · Progetto strutturale – architettonico di riferimento a cosa ci serve il progetto strutturale e le certificazioni perdendo il collocamento? la domanda sorge spontanea la SCIA resta obbligatoria nel caso di progetti strutturali in riferimento alla sostituzione dei parapetti nuovi e che la voce n° 10 sopra citata deve essere cancellata dall'elenco del decreto?

#### **Risposta quesito:**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.*

non riteniamo che sia indispensabile un legame tra un progetto strutturale ed una pratica edilizia, perché quando si calcola e verifica un elemento strutturale lo si fa a prescindere dall'aspetto procedurale del Comune.

Nel caso da Lei indicato, quando si progetta un parapetto occorre salvaguardare l'incolumità delle persone che il parapetto deve proteggere, indipendentemente dal fatto che l'elemento sia o meno oggetto di una pratica edilizia, rispettando le prescrizioni di legge vigenti: spinte indicate dalle NTC, distanze tra i profili, altezza corrimano etc...

Sicuramente è esclusa la necessità di un collaudo statico, non essendo un'opera di miglioramento o adeguamento sismico (vedere cap. 8.4 delle NTC2018).

Concludendo nel caso di riparazione, sostituzione o rinnovamento di un parapetto, è necessario redigere un progetto, che non verrà consegnato in Comune (in quanto trattasi di edilizia libera) ma resterà alla Proprietà nel Fascicolo del fabbricato.

---

**Documenti allegati:**

---

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. È espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*